SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 28 aprile 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Orrei, dal dott. Giovambattista Mercorio e dal sig. Antonio Senneca;

Visto il proprio decreto, in data 20 gennaio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 28 aprile 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Paolo Orrei, è stato nominato componente della commissione straordinaria il dott. Umberto Cimmino per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 21 dicembre 1993 ed il dott. Vincenzo D'Antuono a decorrere dal 22 dicembre 1993;

Visto il proprio decreto, in data 7 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 28 aprile 1994, con il quale, il dott. Amedeo Genovese è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Vincenzo D'Antuono;

Visto il proprio decreto, in data 25 luglio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 1994, con il quale, il dott. Salvatore Sibilio è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Amedeo Genovese;

Considerato che il sig. Antonio Senneca non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Decreta:

Il dott. Stefano Italiano è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frignano (Caserta), in sostituzione del sig. Antonio Senneca.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 354

95A0411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Montalbano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Michelangelo De Filippis, dal dott. Pietro Esposito e dal dott. Vincenzo Fortunato;

Considerato che il dott. Vincenzo Fortunato ha rassegnato le proprie dimissioni e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Decreta:

Il dott. Luigi Tardi è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Montalbano Jonico (Matera), in sostituzione del dott. Vincenzo Fortunato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n 3

95A0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1995.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Squinzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 6 luglio 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Squinzano (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott. Nicola Prete;

Considerato che in sostituzione del dott. Prete, destinato ad altro incarico, il prefetto di Lecce ha nominato la dott.ssa Giulia Cazzella;

Ritenuto che occorre procedere alla convalida della sostituzione del dott. Nicola Prete con la dott.ssa Giulia Cazzella, quale commissario straordinario presso il comune di Squinzano (Lecce);

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Giulia Cazzella è nominata commissario straordinario del comune di Squinzano (Lecce), in sostituzione del dott. Nicola Prete con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

95A0415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montegranaro (Ascoli Piceno), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montegranaro (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Gargiulo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1995

SCALFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montegranaro (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

In particolare, due consiglieri, dimessisi rispettivamente in data 7 e 30 agosto 1993, venivano surrogati dall'organo consiliare nella seduta del 3 settembre 1993, con atti deliberativi esaminati senza rilievi dalla competente sezione del comitato regionale di controllo, peraltro, poco prima che venisse aperta tale seduta, altri tredici membri del civico consesso presentavano le loro dimissioni.

Successivamente, il ricorso presentato da dodici consiglieri dimissionari del comune di Montegranaro, inteso ad ottenere l'annullamento delle delibere suddette, veniva accolto dal tribunale amministrativo regionale delle Marche, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 1994.

Per l'effetto, la composizione del corpo consiliare di Montegranaro si riduceva da trenta a quindici membri, pertanto, il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Gargiulo.

Roma, 5 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 novembre 1994, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4538/13.4/Gab. del 22 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 5 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0414

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali prof. Giovanni Motzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Giovanni Motzo è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali, prof. avv. Giovanni Motzo, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché all'ordinamento regionale;

b) lo studio ed il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0471

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Franco Frattini è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 gennaio 1995, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali, dott. Franco Frattini, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

1) *Funzione pubblica*:

a) l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

2) *Affari regionali*:

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale. con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno: la costituzione e la nomina del Comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0472

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale prof. Adriano Ossicini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Adriano Ossicini è stato conferito l'incarico per la famiglia e la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale, prof. Adriano Ossicini, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le tematiche della famiglia — ivi comprese le iniziative per l'anno internazionale della famiglia, indetto con risoluzione ONU n. 45/133 e le problematiche familiari inerenti la tutela del consumatore —, mediante l'adozione di iniziative normative e sociali, coordinando l'attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici interessati;

b) la tutela dei minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative necessarie — ivi compresi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale —, anche tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», costituendo un osservatorio nazionale sui problemi dei minori, elaborando una proposta di statuto dei diritti del minore e assumendo, d'intesa con il Ministro di grazia a giustizia, l'iniziativa legislativa volta alla semplificazione delle vigenti procedure in materia di adozione;

c) le politiche in favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate al recupero e alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici interessati;

d) il coordinamento delle politiche in favore delle persone anziane, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

e) le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

f) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca-dati;

g) la definizione di interventi attinenti ai servizi sociali, anche mediante la previsione di utilizzo di obiettori di coscienza d'intesa con il Ministro della difesa, l'elaborazione di progetti-pilota, di studi e proposte di riforma delle normative vigenti, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, miranti a garantire l'effettivo accesso di tutti i cittadini ai servizi stessi;

h) il coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi dell'immigrazione con riferimento all'accoglienza delle persone immigrate;

i) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti in Italia e all'estero nelle materie oggetto della presente delega, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Il Ministro è altresì delegato:

1) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione;

3) ad assicurare l'applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

4) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro per gli affari sociali;

5) a provvedere, nelle materie di cui alla presente delega, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché a presiedere il Comitato nazionale sulla popolazione ed a coordinare le attività e la partecipazione italiana al vertice mondiale per lo sviluppo sociale;

6) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

7) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui alla presente delega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 1995.

Proroga della validità delle tessere personali di riconoscimento già rilasciate agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 249 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Visto l'art. 139 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

Visto l'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Considerato che non è ancora stato acquisito il parere, già richiesto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Consiglio di Stato, in ordine allo *status* ed alle situazioni di impiego degli ufficiali di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Ritenuto che, ai fini della determinazione delle caratteristiche delle nuove tessere personali di riconoscimento da rilasciare ai predetti ufficiali, appare opportuno acquisire il predetto parere;

Considerato pertanto, che è necessario prorogare la validità delle tessere personali di riconoscimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, già rilasciate ai predetti ufficiali;

Decreta:

Le tessere personali di riconoscimento già rilasciate agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, continuano ad avere validità fino al 31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: BIONDI

95A0430

MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 gennaio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Visto che all'art. 1, comma 1, n. 2), del suddetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, per mero errore materiale è stata indicata la denominazione della sigla sindacale C.I.S.L./FSUR al posto di C.I.S.L./Ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della sigla sindacale indicata nell'art. 1, comma 1, n. 2), del decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, è così sostituita:

2) C.I.S.L./Ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: URBANI

95A0438

DECRETO 13 gennaio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Visto che all'art. 1, comma 1, n. 2), del suddetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, per mero errore materiale è stata indicata la denominazione della sigla sindacale C.I.S.L./FSUR al posto di C.I.S.L./Università;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della sigla sindacale indicata nell'art. 1, comma 1, n. 2), del decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, è così sostituita:

2) C.I.S.L./Università.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: URBANI

95A0439

DECRETO 13 gennaio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendenti dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Visto che all'art. 1, comma 1, n. 1), del suddetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, per mero errore materiale è stata indicata la denominazione della sigla sindacale C.I.S.L./FSUR/Dirigenti al posto di C.I.S.L./Università/Dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della sigla sindacale indicata nell'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, è così sostituita:

1) C.I.S.L./Università/Dirigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: URBANI

95A0436

DECRETO 13 gennaio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendenti dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994 recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994;

Visto che all'art. 1, comma 1, n. 3), del suddetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, per mero errore materiale è stata indicata la denominazione della sigla sindacale C.I.S.L./FSUR/Dirigenti al posto di C.I.S.L./Ricerca/Dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della sigla sindacale indicata nell'art. 1, comma 1, n. 3), del decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 592», pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, è così sostituita:

3) C.I.S.L./Ricerca/Dirigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: URBANI

95A0437

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 18 luglio 1994;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 15 settembre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 8 e seguenti dello statuto relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 8. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 9. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 10. — 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 11. — 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 12. — 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocinii o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 13. — Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medievale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, la struttura didattica rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 29 ottobre 1994

Il rettore: CIPOLLI

95A0394

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Republica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e stato istiuito il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 18 luglio 1994;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previsto dall'art. 467 dello statuto è cancellata la scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro.

Art. 2.

Gli articoli 504 e seguenti relativi alla scuola diretta a fini speciali per consulenti del lavoro sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 13 viene inserito il diploma universitario per consulenti del lavoro con il relativo spostamento della numerazione seguente.

CORSO DI DIPLOMA PER CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 14 *(Finalità organizzazione, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è istituito il corso di diploma universitario di consulente del lavoro.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di consulente del lavoro.

3. Il corso di diploma non e suscettibile di abbreviazioni eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per i corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma avverrà secondo le norme stabilite ogni anno dal consiglio di facoltà nei limiti dei posti determinati.

Art. 15. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 16. — 1. Il corso di diploma di consulente del lavoro comprende almeno quattordici e non più di sedici annualità d'insegnamento, una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso; si conclude con un esame di diploma.

2. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove d'idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.

Art. 17. — 1. Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari:

1) area del diritto civile;

2) area del diritto commerciale;

3) area del diritto costituzionale;

4) area economica;

5) area storico-giuridica

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

3. Sono fondamentali e obbligatorie quattro annualità (anche divisibili in moduli semestrali) di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

4. È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

3) area del diritto penale;

4) area del diritto tributario;

5) area della sociologia applicata.

Art. 18. — 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti,

con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 dicembre 1994

Il rettore: CIPOLLI

95A0393

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 16 marzo 1994, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 marzo 1994, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a, statuto di tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1994, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2408 del 15 dicembre 1994;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», all'art. 39 vanno aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il n. 134 i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

135) Storia dell'arte fiamminga e olandese

136) Storia dell'architettura e dell'urbanistica

137) Sociologia delle arti

138) Storia delle arti applicate

139) Storia delle tecniche artistiche

140) Storia dell'arte dei Paesi europei

141) Storia dell'arte veneta

142) Storia dell'arte islamica

143) Storia dell'arte nelle Marche

144) Storia della ceramica

145) Storia della tradizione classica nell'arte europea

146) Storia della musica medievale e rinascimentale

147) Bibliologia e storia della tradizione manoscritta

148) Interpretazione delle fonti musicali

149) Organologia e storia degli strumenti musicali

150) Storia della musica moderna e contemporanea

151) Storia del melodramma

152) Etnomusicologia

153) Antropologia sociale

154) Storia della cultura materiale

155) Storia dell'arte precolombiana

156) Religioni dei popoli primitivi

157) Storia dell'arte delle aree extraeuropee I

158) Storia dell'arte delle aree extraeuropee II

159) Teoria e metodo per lo studio degli oggetti etnografici

160) Scienza e tecnica del restauro degli oggetti etnografici

161) Storia del collezionismo degli oggetti etnografici

162) Cinematografia etnico-musicale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 12 gennaio 1995

Il rettore: Bo

95A0392

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Peterborough (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Filomena Ferro agente consolare onorario in Peterborough (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la parte settentrionale della contea del Cambridgeshire e la contea di Norfolk, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bedford degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bedford delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al vice consolato d'Italia in Bedford dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme, redazioni di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai residenti nelle circoscrizioni territoriali dell'ufficio consolare, con esclusione delle persone giuridiche;

f) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il vice consolato d'Italia in Bedford;

g) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

h) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al vice consolato d'Italia di Bedford;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Ministro: MARTINO

95A0397

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15703 XV J (593) datato 16 novembre 1994, i manufatti esplosivi denominati:

«SAF 200» (conforme al disegno n. 4.7600.11.010);

«SAF 500» (conforme al disegno n. 4.7600.12.010),

che la Soc. S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo *B* - dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0056 1.1D.

95A0398

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997 (codice 036691), 8,50% - 1° agosto 1994/1999 (codice 036692) e 8,50% - 1° agosto 1994/2004 (codice 036693), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 25 luglio 1994 (art. 16), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, 8,50% - 1° agosto 1994/1999 e 8,50% - 1° agosto 1994/2004, rispettivamente, il 25, 23 e 18 gennaio 1995.

95A0443

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1600,19
ECU	1995,76
Marco tedesco	1054,49
Franco francese	304,94
Lira sterlina	2548,30
Fiorino olandese	941,18
Franco belga	51,149
Peseta spagnola	12,137
Corona danese	267,30
Lira irlandese	2520,30
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	10,201
Dollaro canadese	1131,84
Yen giapponese	16,079
Franco svizzero	1252,59
Scellino austriaco	149,89
Corona norvegese	240,92
Corona svedese	214,04
Marco finlandese	337,02
Dollaro australiano	1223,03

95A0488

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Reggio Calabria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1923 del 12 novembre 1993 l'Università degli studi di Reggio Calabria è stata autorizzata ad accettare da parte dei sig.ri Francesco e Nicola Misasi figli del defunto prof. Mario Misasi, pediatra, la donazione consistente in una biblioteca medica da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia, atto pubblico redatto in Cosenza dal notaio Maria Mancini in data 28 giugno 1993, repertorio n. 56580, registrato il 1° luglio 1993.

95A0399

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «G. Cevolani» di Cento ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara prot. 14218/2° Sett. del 30 dicembre 1994, il liceo ginnasio «G. Cevolani» di Cento (Ferrara), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Grossi Mirella, di un varano imbalsamato del valore di L. 200.000, da collocare nel museo di scienze naturali del liceo.

95A0400

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995)

Nell'art. 10, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale.», si legga: « ... e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale *ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.*».

95A0489

Comunicato relativo al decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995).

Nell'art. 6, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 14 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 *gennaio* 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.», si legga: « ... possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 *dicembre* 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.».

95A0490

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L 379 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	124 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300